



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - DIV. III
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

INEOS Manufacturing Italia S.p.A.
Stabilimento di Rosignano Marittimo
Via Piave, 6
57013 Rosignano Solvay (LI)
ineos@pcert.postecert.it

Copia ARPA Toscana - Area Vasta Centro
Settore Rischio Industriale - AVC
Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 FIRENZE
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000896 del 30/11/2010 con avviso pubblicato in GU n. 3 del 05/01/2011 - Impianto Chimico INEOS Manufacturing Italia S.p.A. sito in Rosignano Marittimo (LI).

OGGETTO: Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06.

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/14, si notifica l'allegata relazione in merito alla visita in loco effettuata dai 02 al 03 novembre 2017, redatta da ISPRA.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella

Allegato: Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 per Impianto Chimico di Rosignano Marittimo della società INEOS Manufacturing Italia S.p.A. sito in Rosignano Solvay (LI).

**Attività ispettiva ex art. 29-decies
del Dlgs 152/06 e s.m.i.
comma 3**

**Rapporto Conclusivo d'Ispezione
Ordinaria**

(valida come visita in loco ai sensi dell'ex art. 29-decies comma 5)

Ineos Manufacturing Italia S.p.A.

*Autorizzazione Ministeriale n.DVA – DEC- 2010 – 0000896 del 30 novembre 2010 e
riesame AIA con Decreto Ministeriale n.52 del 04/03/2016.*

Visita in loco effettuata nei giorni 02/11/2017 e 03/11/2017

Febbraio 2018

Indice

<u>1 Premessa.....</u>	<u>3</u>
<u>1.1 Finalità della presente relazione</u>	<u>4</u>
<u>1.2 Campo di applicazione</u>	<u>4</u>
1.3 Autori e contributi della relazione	4
<u>2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco.....</u>	<u>5</u>
<u>2.1 Dati identificativi del gestore</u>	<u>5</u>
<u>2.2 Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale</u>	<u>5</u>
<u>3 Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere.....</u>	<u>6</u>
<u>4 Allegati</u>	<u>7</u>

1 Premessa

Ispezione ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Ispezione ambientale ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Ispezione ambientale straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordecies del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordecies (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni per il gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.1 Finalità della presente relazione

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies <comma 3> del medesimo Decreto.

1.3 Autori e contributi della relazione

Il presente documento è stato redatto dal seguente personale di ARPAT:

Roberto Borghesi	ISPRA, Ispettore Ambientale (Servizio VAL-RTEC)
Andrea Papi	ARPAT, Settore Rischio Industriale
Francesca Andreis	ARPAT, Dipartimento di Livorno

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 02 e 03 novembre 2017:

Simona Calà	ISPRA
Roberto Borghesi	ISPRA
Andrea Papi	ARPAT, Settore Rischio Industriale
Francesca Andreis	ARPAT, Dipartimento di Livorno

All'attività ispettiva condotta presso lo stabilimento hanno inoltre partecipato, in qualità di uditori, ing. Vincenzo De Gironimo, arch. Francesca Pepe e avv. Vincenzo Anglade di ISPRA.

Nel corso del controllo non erano programmate per l'anno 2017 e quindi non sono state effettuate le attività di campionamento.

2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco

2.1 *Dati identificativi del gestore*

Ragione Sociale: Ineos Manufacturing Italia S.p.A.
Sede stabilimento: Via Piave n.6 – 57016, Rosignano Marittimo (LI)
Gestore: Mario Panattoni
Referente AIA: Loreno Cirinei
Impianto a rischio di incidente rilevante: SI
Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

2.2 *Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale*

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59”, il Gestore ha inviato al MATTM, in data 25/01/2017 a mezzo PEC, **l'attestazione del pagamento della tariffa** prevista per l'attività di controllo ordinario.

Con nota prot. ARPAT n° 28573 del **26/04/2017**, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **Rapporto annuale** di esercizio dell'impianto relativo all'anno **2016**, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che “*l'esercizio dell'impianto nell'anno 2016 è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di un caso di superamento limite del parametro Alluminio misurato in occasione di un controllo ARPAT del 07/06/2016 sullo scarico idrico SF1. Il parametro Alluminio è risultato entro i limiti in occasione del controllo annuale di Ottobre eseguito sempre da ARPAT; a seguito della stessa visita ordinaria, la scrivente società ha ricevuto lettera di diffida m_ante 29318.02.12.2016 relativamente alla gestione degli stoccaggi temporanei dei rifiuti e metodi riferimento per il monitoraggio degli scarichi idrici.*”.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

La visita in loco si è svolta nei giorni 02/11/2017 e 03/11/2017. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 03/11/2017.

Per effetto della visita in loco non sono state accertate violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe. Il Gruppo Ispettivo ha comunque ritenuto di formulare, come esito del controllo, alcune condizioni per il Gestore, suddivise per matrice di pertinenza.

1) **Scarichi idrici** [CONDIZIONE PER IL GESTORE]. Poiché nel corso del sopralluogo del 02/11/2017 in un angolo della vasca finale dell'impianto di trattamento acque reflue si rilevata la presenza di mucillagine, il Gruppo Ispettivo chiede al gestore la caratterizzazione delle acque dal punto di vista biologico.

2) **Scarichi idrici** [CONDIZIONE PER IL GESTORE]. La società effettua campionamenti ed analisi sullo scarico SF1bis con frequenza settimanale per la verifica della presenza di esano ai fini di un controllo interno sul funzionamento corretto del sistema skimmer. Il Gruppo ispettivo stabilisce una condizione per il gestore che prevede che tale controllo venga incluso nel sistema di gestione ambientale, aggiornando la relativa procedura di controllo operativo entro il 2017, e di trasmetterla agli Enti di Controllo.

Inoltre, il GI chiede che il suddetto controllo per la verifica della presenza di esano, venga effettuato all'uscita del trattamento skimmer con la medesima frequenza settimanale, invece che allo scarico finale, approntando, entro il primo semestre 2018, un'adeguata presa di campionamento. Restano valide le prescrizioni e i limiti allo scarico SF1bis di cui al PMC del 28 Gennaio 2016.

3) **Scarichi idrici** [CONDIZIONE PER IL GESTORE]. In relazione all'applicazione del regolamento regionale in materia di gestione delle acque meteoriche (DPGR 46/R della Regione Toscana in vigore dal 17/03/2009) il Gestore s'impegna ad effettuare, entro il primo semestre 2018, un approfondimento sulla possibilità di riutilizzo delle acque meteoriche.

4) **Rifiuti** [CONDIZIONE PER IL GESTORE]. Con riferimento all'area n. 1, capannone chiuso adibito allo stoccaggio di diversi rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, il Gruppo ispettivo richiede al gestore di assicurare una netta separazione tra le zone destinate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e quelle dei non pericolosi.

Il GI rileva inoltre che il deposito temporaneo denominato dal gestore "area 4 – scarrabili e altre tipologie" non corrisponde a un'unica area di deposito temporaneo individuabile in planimetria, ma trattasi di un insieme di piccoli depositi temporanei dislocati in varie zone dello stabilimento o punti di raccolta. Il GI richiede di aggiornare la planimetria delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti, identificandole univocamente in planimetria, e di trasmetterla agli enti di controllo entro un mese.

La presente relazione costituisce la relazione finale dell'attività ispettiva prodotta ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	02/11/2017 - 03/11/2017
Data chiusura visita in loco	03/11/2017
Campionamenti	NO
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	NO
Condizioni per il gestore	SI, n. 4 indicate nella presente relazione

4 Allegati

Non presenti